Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 11 marzo 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompensa al valor militare

Regio decreto 8 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1940-XVIII, registro n. 3 Marina, foglio n. 191.

E' conferita la seguente ricompensa al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

Celletti Vittorio di Andrea e di Jacovacci Antonia, da Vallecorsa. — Durante lo scoppio avvenuto in una fabbrica di munizioni accorreva al suo posto di lavoro ubicato nelle immediate vicinanze del pericolo. Per quanto gravemente menomato da ferite ed intossicazione portava la sua opera in soccorso dei feriti sino a quando le forze non lo abbandonarono. — Colleferro, 29 gennaio 1938-XVI.

LEGGE 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente l'istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, portante istituzione d'una imposta ordinaria sul patrimonio, *con le seguenti modificazioni*:

Al titolo del Capo 1: Soggetto dell'imposta *è sostituito il titolo*: Definizione dell'imposta.

Dopo l'art. 2 è aggiunto il titolo: Capo II - Soggetto dell'imposta.

Dopo l'art. 5, il Capo II *diventa* Capo III.

All'art. 6, il n. 3 è sostituito dal seguente:

I titoli esteri posseduti dal cittadino residente nel Regno, ad esclusione di quelli posseduti da Società regolarmente costituite per le quali tali titoli formino oggetto della loro normale attività, ovvero siano emessi da Società estere aventi oggetto similare o connesso alla normale attività delle Società nazionali che li possiedono.

All'art. 7, n. 6, le parole: in quanto siano dichiarati esenti, *sono sostituite con le altre*: dichiarato esente.

Allo stesso art. 7, il n. 9 è modificato come segue:

9) Il denaro contante; gli oggetti di arredamento, di abbigliamento e di ornamento personale, quando non formino oggetto di industria o commercio.

Dopo l'art. 8, il Capo III *diventa* Capo IV.

All'art. 9 è aggiunto il seguente 2° comma:

Tuttavia, per la prima dichiarazione agli effetti del presente decreto, la valutazione è fatta sulla base della media del valore venale nel quinquennio precedente.

All'art. 10, 1° comma, la lettera a) *è modificata come segue*:

a) dei valori agli stessi attribuiti in occasione di trasferimenti a titolo oneroso o gratuito, divisioni e perizie giudiziarie, verificatisi nel triennio o quinquennio, di cui all'articolo precedente.

La lettera c) *dello stesso primo comma dell'art. 10 è modificata come segue*:

c) del reddito netto, di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato.

Dopo il 1° comma dell'art. 10 è aggiunto il seguente:

Tuttavia, nella determinazione del valore dei piccoli fondi rustici in proprietà contadina, con particolare riguardo alle terre coltivate di montagna, e tenuto conto degli elementi tecnici locali per ciò a disposizione degli uffici, non si devono ritenere imponibili sopravalori fondiari che risultino dovuti alla capitalizzazione di parti della remunerazione di lavoro manuale; come del pari non si devono prendere in considerazione sopraredditi contenenti porzioni di detta remunerazione.

Dopo l'ultimo comma dello stesso art. 10 è aggiunto il seguente:

La consistenza quantitativa di cose mobili, derrate, merci e generi di commercio è determinata sulla base della media dell'anno anteriore a quello della dichiarazione o della rettificazione.

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

Per le miniere, le cave, le torbiere, le tonnare, i laghi, gli stagni, i corsi d'acqua e i diritti di uso su acque pubbliche con le opere annesse, si tiene conto, oltre che degli elementi indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 10, anche del reddito netto soggetto alla imposta di ricchezza mobile ai sensi delle vigenti disposizioni, da capitalizzarsi.

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

La valutazione dei fondi rustici è fatta distintamente per unità aziendale, ivi compresi i fabbricati rurali e le scorte vive e morte che siano di spettanza dominicale.

Le scorte spettanti a persona diversa dal proprietario sono valutate in confronto di quest'ultima.

Nel determinare il valore dei fondi rustici non si tiene conto dei prodotti agricoli tuttora in possesso del proprietario produttore.

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

Quando l'usufrutto di beni immobili e mobili sia separato dalla proprietà, è tenuto all'imposta patrimoniale il solo usufruttuario per il valore integrale del cespite.

La stessa norma si applica quando la proprietà è gravata da diritti di uso o di abitazione.

All'art. 16, comma ultimo, le parole: la quota annua di capitale relativa, *sono sostituite dalle parole*: l'ammontare delle residue quote annue di capitale, relative.

Il secondo comma dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

Dal valore dei capitali circolanti, dei crediti e delle merci dell'azienda, valutato sulla base della media dell'anno precedente a quello della dichiarazione o della rettificazione, è detratto il valore dei debiti verso aziende di credito e verso fornitori.

Allo stesso art. 20, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

Il valore delle merci di cui al comma precedente si calcola sul prezzo medio del mercato di acquisto e non di quello di rivendita.

All'art. 22, 3° comma, le parole: in ogni caso, *sono sostituite dalle parole*: per le società soggette alla disposizione dell'art. 146 del Codice di commercio.

All'art. 22, dopo il 3° comma, è aggiunto il seguente:

Ove la società non sia soggetta alla imposta di negoziazione, la valutazione agli effetti della medesima sarà sostituita da quella risultante da certificato peritale, da rilasciarsi ai soli fini dell'imposta sul patrimonio.

All'art. 22, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Le norme del presente articolo valgono per la determinazione del valore del capitale obbligazionario per il quale peraltro non è applicabile alcun minimo imponibile. Qualora detto capitale non sia soggetto ad imposta di negoziazione ovvero sia soggetto ad un tributo sostitutivo di essa, e sempre che non esista quotazione di borsa, la valutazione è fatta sulla base del valore venale nell'ultimo semestre antecedente all'epoca della dichiarazione o della rettificazione.

Dopo l'art. 26, il Capo IV *diventa* Capo V.

Dopo l'art. 29, il Capo V *diventa* Capo VI.

L'ultimo comma dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

La prima dichiarazione agli effetti della applicazione del presente decreto deve riferirsi alla consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1939-XVIII e deve essere presentata entro il 29 febbraio 1940-XVIII.

Dopo l'art. 34, il Capo VI *diventa* Capo VII.

All'art. 38 è aggiunto il seguente comma:

Quando il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione relativamente a beni assoggettati al prestito redimibile 5 per cento, le eventuali rettifiche degli uffici per la determinazione dei relativi valori in via definitiva non daranno luogo ad applicazione di penalità.

Dopo l'art. 38, il Capo VII *diventa* Capo VIII.

L'art. 40, *è sostituito dal seguente*:

Le variazioni relative al soggetto dell'imposta e le variazioni che rappresentino aumenti o diminuzioni — indipendenti da variazioni di prezzi — di almeno un quinto della consistenza patrimoniale dei singoli cespiti, debbono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano ed hanno effetto ai fini dell'imposta dal primo giorno di detto mese.

Dopo l'art. 43 *è aggiunto il seguente art.* 43-*bis*:

Negli accertamenti analitici per l'imposta complementare, sarà compresa, tra le spese deducibili, l'imposta sul patrimonio di cui alla presente legge.

All'art. 44, *è aggiunto in fine, il seguente comma*:

Nella prima applicazione del presente decreto, sono esonerati dalla sopratassa i contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione, quando dall'accertamento definitivo risulti un valore non superiore alle lire 15.000, qualunque sia il valore da essi denunciato. Ove, invece, la prima dichiarazione sia stata omessa e il patrimonio definitivamente accertato risulti non superiore alle lire 12.000, si fa luogo all'applicazione della sola sopratassa, con esclusione dell'ammenda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 febbraio 1940-XVIII, n. 101.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 ottobre 1939-XVII, n. 1628, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 ottobre 1939-XVII, n. 1628, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 febbraio 1940-XVIII, n. 102.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1939-XVIII, n. 1717, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1939-XVIII, n. 1717, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 15 gennaio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco delle Gaudelle » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 dicembre 1939-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Parco delle Gaudelle » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Cancello-Arnone in testa alla ditta De Medici Giuliano fu Goffredo, foglio di mappa 37, particelle 1-*b*, 5-*b*, 6-*a*, per la superficie di ettari 91.32.84 e con la rendita imponibile di L. 18.997,06.

Detto fondo confina: con la proprietà Castaldo Michele fu Francesco, con il canale dei Regi Lagni, con la proprietà Rossi-Romano Gaetano fu Francesco, livellario della Mensa arcivescovile di Capua, con il territorio del comune di Castel Volturno;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 gennaio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parco delle Gaudelle » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 170.000 (centosettantamila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1940-XVIII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 151. — D'Elia

(971)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale sanitario di Perugia

Con Regio decreto 29 gennaio 1940 (registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio u. s., registro n. 3, foglio n. 81) il sig. prof. Fedele Fedeli è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Perugia pel triennio in corso 1938-40 in sostituzione del sig. prof. Galeno Ceccarelli.

(958)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchi di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 12224 registrato il 12 agosto 1912 al nome della Ditta Johann Maria Farina gegenüber dem Rudolfplatz e compreso nell'elenco n. 15 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1912, n. 232, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 2 febbraio 1940 autenticata dal notaio dott. Attilio Raimondi a Milano e presentata all'Ufficio provinciale delle corporazioni di Torino il 2 febbraio 1940-XVIII.

(965) *Il direttore:* Zengarini

Il marchio di fabbrica n. 9410 registrato il 29 novembre 1909 al nome della Ditta Johann Maria Farina e compreso nell'elenco n. 22 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1910, n. 8, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 2 febbraio 1940 autenticata dal notaio dott. Attilio Raimondi a Milano e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Torino il 2 febbraio 1940-XVIII.

(966) *Il direttore:* Zengarini

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la società cooperativa « Cassa rurale S. Stefano » con sede in Davagna (Piè di Rosso) costituita a Rogito del dott. Augusto Nozziglia, notaio, con atto 1° dicembre 1920, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(962)

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la Società anonima cooperativa famigliare di consumo di Tordera Inferiore, con sede in Tordera (Casale Litta) costituita con atto 2 maggio 1926 a rogito notaio Giuseppe Bonazzola di Arcisate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni.

(964)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute per rate semestrali di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Avviso N. 133.

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di scadenza al 1° gennaio 1940, appartenenti ai seguenti certificati di rendita:

Rendita 5 % (1935):

N. 108082 di L. 25; n. 110135 di L. 10, entrambi intestati al « Pio Istituto delle Rosine in Novara ».

Consolidato 3,50 % (1902):

N. 31769 di L. 290,50 intestato all'« Oratorio della B. V. della Neve in Mondelli » frazione di Ceppomorelli (Novara);

N. 32221 di L. 80,50 intestato al « Pio Istituto Gentile in Gozzano » (Novara);

N. 40378 di L. 7 intestato alla « Mensa vescovile di Novara ».

Consolidato 4,50 % (1861):

N. 1555 di L. 6132, intestato alla « Congregazione parroci vecchi e inabili della Diocesi di Novara »;

N. 1556 di L. 8283; n. 48082 di L. 711; n. 48217 di L. 3; n. 50145 di L. 792; n. 50987 di L. 3, tutti intestati al « Pio Istituto Gentile delle Figlie di Maria » eretto in Gozzano (Novara);

N. 1558 di L. 783 intestato all'« Opera pia Borromeo in Novara »;

N. 7160 di L. 4140 intestato al « Pio ritiro delle Rosine in Novara ».

Prestito Redimibile 3,50 (1934):

N. 40538 di L. 182 intestato al « Seminario dei chierici di Novara »;

N. 55395 di L. 371; n. 444046 di L. 35; n. 471095 di L. 1050 intestati al « Seminario vescovile di Novara »;

N. 162355 di L. 119; n. 162837 di L. 105 intestati al « Seminario vescovile di S. Carlo sopra Arona » (Novara);

N. 424953 di L. 157,50 intestato al « Seminario vescovile di Isola S. Giulio » (Novara);

N. 41212 di L. 273; n. 134977 di L. 189; n. 450970 di L. 70 intestati al « Pio Istituto Gentile di Gozzano » (Novara);

N. 62244 di L. 7; n. 153100 di L. 45,50; n. 208927 di L. 1211; n. 334749 di L. 161; n. 449397 di L. 175; n. 449585 di L. 1050; n. 501309 di L. 700 intestati al « Pio Istituto (o Pio Ritiro) delle Rosine in Novara »;

N. 77008 di L. 658; n. 388410 di L. 17,50 intestati al « Capitolo della Cattedrale di Novara »;

N. 316701 di L. 63 intestato alla « Fabbriceria della Cattedrale di Novara »;

N. 175182 di L. 35; n. 175640 di L. 52,50; n. 185509 di L. 119; n. 335836 di L. 24,50; n. 362341 di L. 112; n. 373679 di L. 129,50 intestati alla « Mensa vescovile di Novara »;

N. 254355 di L. 238; n. 402990 di L. 1872,50; n. 440646 di L. 280; n. 450971 di L. 700; n. 501659 di L. 49, intestati all'« Opera pia dei parroci vecchi e inabili al lavoro di Novara »;

N. 365831 di L. 210 intestato a Cattini Antonio fu Antonio domiciliato in Novara;

N. 406329 di L. 94,50, intestato a Rossi Angela fu Pietro, minore sotto la tutela di Rossi Luigi fu Antonio, domiciliato a Landina (Novara).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e n. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi relativi ai tagliandi predetti.

Roma, addì 6 febbraio 1940-XVIII

(602) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute per rate semestrali di certificati di rendita consolidato 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso N. 132.

E' stato denunciato lo smarrimento delle ricevute di scadenza al 1° luglio 1934 relative ai certificati di rendita consolidato 5 % n. 231983 di L. 11.550, n. 257578 di L. 2385 e n. 262555 di L. 2400 di rendita annua, intestati, il primo all'« Ospedale dei Convalescenti e Sacerdoti infermi di Palermo » il secondo allo stesso ente, Sezione sacerdoti, e il terzo allo stesso ente, Riparto sacerdoti.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approva con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, verrà provveduto al pagamento di quanto dovuto con quietanza di chi di ragione.

Roma, addì 6 febbraio 1940-XVIII

(601) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario del canale dei Molini di Imola e di Massalombarda, nelle provincie di Bologna, Ravenna e Ferrara.

Con R. decreto 11 gennaio 1940 n. 9741, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario del canale dei Molini di Imola e Massalombarda nelle provincie di Bologna, Ravenna e Ferrara.

(988)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Postiglione (Salerno) e Toritto (Bari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085 convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

1) L'avv. Edmondo Contento, fu Cristofaro, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Postiglione (Salerno);

2) Il cav. Domenico Scarangella, fu Michele, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Toritto (Bari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 marzo 1940-XVIII

(960) V. AZZOLINI

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio).

Nella seduta tenuta il 17 aprile 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio), il sig. Giuseppe Arnoldi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(959)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di credito e risparmio della Società di mutuo soccorso fra i pubblici impiegati, in liquidazione, con sede in Padova.

Nella seduta tenuta il 4 marzo 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa di credito e risparmio della Società di mutuo soccorso fra i pubblici impiegati, in liquidazione, con sede in Padova, il cav. Giovanni Testa è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(972)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a 12 posti di vice segretario nel ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL COMMISSARIO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE

Vista la propria deliberazione in data 14 novembre 1939-XVIII con la quale è stato bandito il concorso per esami per 12 posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Considerato che nella cennata deliberazione venne fatta riserva di stabilire la data delle prove scritte;

Delibera:

Le prove scritte del concorso per esami a 12 posti di vice segretario nel ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione (gruppo *A*), avranno luogo in Roma nei giorni 10, 11, 12 e 13 aprile 1940-XVIII.

La presente deliberazione sarà comunicata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

(989) *Il Commissario*: LOMBRASSA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente la nomina della Commissione giudicatrice del concorso a 12 posti di vice segretario nel ruolo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 4 marzo 1940-XVIII, pag. 934, alla firma del Commissario, in luogo di *Lombroso*, deve leggersi: *Lombrassa*.

(986)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 70 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del Ministero e delle Intendenze di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento dello Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1938, col quale fu bandito un concorso per esami a 70 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del Ministero e delle Intendenze di finanza e fu nominata la Commissione esaminatrice di tale concorso;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per 70 posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanze indetto con decreto Ministeriale del 24 ottobre 1938-XVI:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Prova facoltativa di dattilografia	Votazione complessiva
1	Samperi Sebastiano	8	9	—	17
2	Bottiglieri Edoardo	8,625	8	—	16,625
3	Floris Giovanni	8,500	8	0,080	16,580
4	Beviacqua Giuseppe	7,750	8,500	—	16,250
5	Mola Aldo	8,375	7,750	—	16,125
6	Mantovani Mario	7,500	8,500	—	16
7	Banchetti Ferdinando, coniugato	7,875	8	—	15,875
8	Chiarini Sergio	7,625	8	—	15,625
9	Gagliò Antigono	7,600	8,020	—	15,620
10	Loffredo Mario	7,100	8,510	—	15,610
11	Accarino Osvaldo	7,750	7,750	0,070	15,570
12	Sirignano Guido	8,250	7,300	—	15,550
13	Dona Riccardo	8,375	7,150	—	15.525
14	Fiore Francesco, coniugato	7	8,520	—	15,520
15	Quartulli Agostino	8,500	7.010	—	15,510
16	Linguiti Salvatore	7	8,500	—	15,500
17	Landolfo Salvatore	7,375	8	—	15,375
18	Coscarella Raffaele	7,875	7,450	—	15,325
19	Biancalana Giuseppe	7,250	8,010	—	15,260
20	Panunzi Vinicio, avventizio	7,750	7,500	—	15,250
21	Cauceglia Antonio, ex combattente, coniugato	7,650	7,510	—	15,160
22	Difino Antonio	8	7,155	—	15,155
23	D'Amico Ferdinando	7,750	7,400	—	15,150
24	Balzano Angelo, ex combattente	7,250	7,850	—	15,100
25	De Vecchis Ernesto, ex combattente	7	8,050	—	15,050
26	Cosentino Vittorio	8	7,025	—	15,025
27	Fabiano Gino	7	8,020	—	15,020
28	Faccenna Fernando	7	8,015	—	15,015
29	Frascadore Giuseppe	7	8,010	—	15,010
30	Marino Paolo	8	7,005	—	15,005
31	Fiori Francesco	7	8	—	15
32	Falcicchio Giuseppe	7,775	7,150	0,070	14,995
33	Casalone Carlo, orfano di guerra, coniugato	7,350	7,500	—	14,850
34	Spadoni Mario	7	7,800	—	14,800
35	Di Mariano Vincenzo	7,500	7,260	—	14,760
36	Caldarelli Armando	7	7,750	—	14,750
37	Avagliano Filippo	7,375	7,350	—	14,725
38	Cozzi Augusto	7,525	7,150	—	14,675
39	Puccio Nicola, invalido guerra, coniugato	7,500	7,150	—	14,650
40	Petti Pietro, avventizio, coniugato	7	7,550	—	14,550
41	Moriconi Luigi, coniugato	7,500	7,025	—	14,525
42	Patalano Antonio, ex combattente	7	7,520	—	14,520
43	Sollima Filippo	7	7,515	—	14,515
44	Massimi Paolo	7	7,510	—	14,510
45	Caminiti Umberto	7	7,500	—	14,500
46	Righi Sante	7,375	7,100	—	14,475
47	Altieri Angelo, coniugato	7,350	7	0,085	14,435
48	Molgora Renzo	7,100	7,250	0,080	14,430
49	Marletta Giuseppe, coniugato	7,100	7,320	—	14,420
50	Comparin Enrico	7	7,400	—	14,400
51	Ferro Giorgio	7,375	7	—	14,375
52	Bartoloni Ferdinando	7,100	7,260	—	14,360
53	Cervone Francesco	7,100	7,250	—	14,350
54	Zelli Provino	7	7,325	—	14,325
55	Vigorita Vincenzo	7	7,300	—	14,300
56	Perdicaro Scipione, ex combattente, coniugato	7,125	7,150	—	14,275
57	Vai Augusto	7,250	7,020	—	14,270
58	Verardi Tommaso, coniugato	7	7,265	—	14,265
59	Fincatto Bruno	7,100	7,155	—	14,255
60	Gianfranceschi Carlo	7,100	7.150	—	14,250
61	Caruso Gesualdo	7,275	6,965	—	14,240
62	Alemanno Antonio	7,250	6,980	—	14,230
63	Stortini Riccardo, coniugato	7,125	7	—	14,125
64	Palazzo Vito	7,100	7,020	—	14,120
65	Vita Gino, coniugato	7,100	7,010	—	14,110
66	Guida Luigi	7,100	7,005	—	14,105
67	Narducci Antonio, orfano di guerra	7	7,004	—	14,004
68	Di Gianfrancesco Carlo, avventizio, coniugato	7	7,003	—	14,003
69	Valente Costantino, coniugato	7	7,002	—	14,002
70	Monaco Giovanni, avventizio	7	7	—	14
71	Pisano Mario	7,050	6,900	—	13,950
72	Balsano Nicola	7	6,800	—	13,800
73	Olivero Enzo	7,750	6	—	13,750
74	Scarpata Vincenzo	7,700	6	—	13,700
75	De Pasquali Giuseppe	7,650	6	—	13,650
76	Artioli Orlando	7,500	6	—	13,500
77	Corradi Emilio	7,400	6	—	13,400
78	Marano Giuseppe	7,375	6	—	13,375
79	Costanzo Giovanni Giuseppe	7,250	6	—	13,250
80	Saponaro Gaetano	7,200	6	—	13,200
81	Rallo Renato	7,100	6	0,090	13,190

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Prova facoltativa di dattilografia	Votazione complessiva
82	Ciccarelli Antonio	7,150	6	—	13,150
83	Sciacca Alfio	7,100	6,035	—	13,135
84	Fiorista Giuseppe	7,100	6,025	—	13,125
85	Corduas Carlo	7,100	6,020	—	13,120
86	Cibelli Guglielmo	7	6,050	—	13,050
87	Marinelli Paolo	7	6	—	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Samperi Sebastiano.
2. Bottiglieri Eduardo.
3. Floris Giovanni.
4. Beviacqua Giuseppe
5. Mola Aldo.
6. Mantovani Mario.
7. Banchetti Ferdinando, coniugato.
8. Chiarini Sergio.
9. Gagliò Antigono.
10. Loffredo Mario.
11. Accarino Osvaldo.
12. Sirignano Guido.
13. Dona Riccardo.
14. Fiore Francesco, coniugato.
15. Quartulli Agostino.
16. Linguiti Salvatore.
17. Landolfo Salvatore.
18. Coscarella Raffaele.
19. Biancalana Giuseppe.
20. Panunzi Vinicio, avventizio.
21. Cauceglia Antonino, ex combattente, coniugato.
22. Difino Antonio.
23. D'Amico Ferdinando.
24. Balzano Angelo, ex combattente
25. De Vecchis Ernesto, ex combattente.
26. Cosentino Vittorio.
27. Fabiano Gino.
28. Faccenna Fernando.
29. Frascadore Giuseppe.
30. Marino Paolo.
31. Flori Francesco.
32. Falcicchio Giuseppe.
33. Casalone Carlo, orfano di guerra, coniugato.
34. Spadoni Mario.
35. Di Mariano Vincenzo.
36. Caldarelli Armando.
37. Avagliano Filippo.
38. Cozzi Augusto.
39. Puccio Nicola, invalido di guerra, coniugato.
40. Petti Pietro, avventizio, coniugato.
41. Moriconi Luigi, coniugato.
42. Patalano Antonio, ex combattente.
43. Sollima Filippo.
44. Massimi Paolo.
45. Caminiti Umberto.
46. Righi Sante.
47. Altieri Angelo, coniugato.
48. Molgora Renzo.
49. Marletta Giuseppe, coniugato.
50. Comparin Enrico.
51. Ferro Giorgio.
52. Bartoloni Ferdinando.
53. Cervone Francesco.
54. Zelli Provino.
55. Vigorita Vincenzo.
56. Perdicaro Scipione, ex combattente, coniugato.
57. Vai Augusto.
58. Verardi Tommaso, coniugato.
59. Fincato Bruno.
60. Gianfranceschi Carlo.
61. Caruso Gesualdo.
62. Alemanno Antonio.
63. Stortini Riccardo, coniugato.
64. Palazzo Vito.
65. Vita Gino, coniugato.
66. Guida Luigi.
67. Narducci Antonio, orfano di guerra.
68. Di Gianfrancesco Carlo, avventizio, coniugato.
69. Valente Costantino, coniugato.
70. Monaco Giovanni, avventizio.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Pisano Mario.
2. Balsano Nicola.
3. Olivero Enzo.
4. Scarpata Vincenzo.
5. De Pasquali Giuseppe.
6. Articoli Orlando.
7. Corradi Emilio.
8. Marano Giuseppe.
9. Costanzo Giovanni Giuseppe.
10. Saponaro Gaetano.
11. Rallo Renato.
12. Ciccarelli Antonio.
13. Sciacca Alfio.
14. Fiorista Giuseppe.
15. Corduas Carlo.
16. Cibelli Guglielmo.
17. Marinelli Paolo.

Roma, addì 11 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(941)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 3193 del 6 febbraio 1940-XVIII col quale il dott. Gallotti Canzio veniva designato per la nomina nella condotta medica di Pieve del Cairo;

Ritenuto che il dottore predetto ha dichiarato di rinunciare alla nomina come da telegramma 7 febbraio 1940-XVIII del podestà di Pieve del Cairo;

Ritenuto che fra i candidati che seguono in graduatoria hanno preventivamente dichiarato di rinunciare alla nomina stessa i candidati dottori: Fraschini Pompeo, Crisarà Alessandro;

Che il dott. Maloberti Ugo ha dichiarato di accettare la nomina stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Gallotti Canzio, per le ragioni esposte nelle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Pieve del Cairo e designato per la nomina il dott. Maloberti Ugo domiciliato a Varenna (Como) il quale ha già dichiarato di accettare la nomina.

Il podestà di Pieve del Cairo adotterà regolare deliberazione di nomina ed assegnerà al dottor Maloberti Ugo un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendolo che trascorso infruttuosamente tale termine sarà dichiarato dimissionario d'ufficio.

Pavia, addì 15 febbraio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(860)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto 2345 del 27 gennaio 1940 col quale il dottor Gallotti Canzio veniva designato per la nomina nella condotta medica di Silvano Pietra;

Ritenuto che il dott. Gallotti non ha dichiarato di rinunciare a detta nomina, ma come da lettera del podestà di Silvano Pietra 10 gennaio 1940, n. 389, ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatogli e pertanto è stato dichiarato rinunciatario d'ufficio;

Ritenuta la necessità di designare altro candidato che segue in graduatoria ed abbia chiesto di concorrere per la condotta di Silvano Pietra;

Ritenuto che fra i candidati che seguono in graduatoria hanno preventivamente dichiarato di rinunciare alla nomina stessa i candidati dottori: Fraschini Pompeo, Crisarà Alessandro, mentre il dottor Maloberti Ugo (già designato per la nomina a Pieve del Cairo) ha dichiarato di optare per la nomina nella condotta di Silvano Pietra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia dei candidati dottori Gallotti Canzio, Fraschini Pompeo, Crisarà Alessandro e designato per la nomina nella condotta medica di Silvano Pietra il dott. Maloberti Ugo il quale ha già dichiarato di accettare tale nomina.

Il podestà di Silvano Pietra pertanto, provvederà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad invitare il dott. Maloberti ad assumere servizio in un termine (che gli assegnerà) non minore di 15 giorni, avvertendolo che trascorso infruttuosamente tale termine sarà dichiarato dimissionario d'ufficio.

Pavia, addì 17 febbraio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(859)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto di ugual numero del 15 febbraio 1940 col quale il dott. Maloberti Ugo veniva designato, in seguito a concorso, vincitore della condotta medica di Pieve del Cairo per la rinuncia dei dottori Gallotti Canzio, Fraschini Pompeo, Crisarà Alessandro;

Ritenuto che il dott. Maloberti interpellato su un'eventuale opzione per la condotta di Silvano Pietra vacante ha dichiarato di optare per la nomina nel comune di Silvano Pietra come da telegramma del podestà di Varenna del 16 febbraio corrente;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere, per il comune di Pieve del Cairo alla designazione di altro candidato che segue in graduatoria ed abbia dichiarato di concorrere per la sede di Pieve del Cairo;

Ritenuto che il dott. Tricerri Attilio che segue in graduatoria ha preventivamente rinunziato alla nomina in detto Comune come da telegramma 7 febbraio corrente del podestà di Ronsecco;

Ritenuto che il dott. Tedesco Carmelo ha preventivamente dichiarato di accettare la nomina nel comune di Pieve del Cairo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Maloberti Ugo e del dottor Tricerri Attilio è designato per la nomina nella condotta medica di Pieve del Cairo il dott. Tedesco Carmelo domiciliato nel comune di Zavattarello Valverde e che ha già dichiarato di accettare la nomina.

Il podestà di Pieve del Cairo pertanto, assegnerà al dott. Tedesco un termine non inferiore a giorni 10 per assumere servizio avvertendolo che trascorso infruttuosamente tale termine sarà dichiarato rinunciatario d'ufficio.

Pavia, addì 17 febbraio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(858)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto di uguale numero del 2 gennaio 1940 col quale il dott. Sanna Giovan Battista veniva designato per la nomina a titolare della condotta medica di Mezzanino quale vincitore del concorso per detto posto vacante al 30 novembre 1936 e per la rinunzia del dott. Fabiani Fabiano primo designato;

Ritenuto che il dott. Sanna Giov. Battista ha rinunziato a detta nomina come da telegramma del podestà di Mezzanino in data 11 febbraio corrente;

Ritenuto che il dott. Juculano Guglielmo che segue in graduatoria ha preventivamente dichiarato di rinunziare alla nomina a Mezzanino come da dichiarazione in data 14 febbraio 1940;

Che pertanto occorre designare altro candidato che segue in graduatoria ed abbia già accettato altra nomina essendo scaduti i sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Sanna Giovan Battista è designato per la nomina nella condotta medica di Mezzanino il dott. Possaghi Ubaldo domiciliato a Vistarino, che ha già dichiarato di accettare tale nomina come da dichiarazione in data 17 febbraio corrente.

Il podestà di Mezzanino, pertanto, adotterà regolare deliberazione di nomina del dott. Possaghi Ubaldo e glie ne darà partecipazione invitandolo ad assumere servizio in un termine non minore di quindici giorni avvertendolo che trascorso infruttuosamente tale termine sarà dichiarato dimissionario d'ufficio.

Il podestà di Mezzanino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 22 febbraio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(857)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 493 del 9 gennaio 1940, col quale veniva designato per la condotta veterinaria di Zavattarello vacante al 30 novembre 1937 quale vincitore, il dott. Giovanni Rho;

Ritenuto che il dott. Giovanni Rho designato per la condotta predetta non ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, ma come da comunicazione in data 1° febbraio 1940, n. 231, del podestà di Zavattarello non ha risposto all'interpellazione per l'accettazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato risultato vincitore che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del sig. dott. Rho Giovanni è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Zavattarello e designato per la nomina il sig. dott. Spilimbergo Giuseppe domiciliato in Motta di Livenza (Treviso).

Il podestà di Zavattarello, a mezzo telegramma dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 5 giorni se accetta la nomina, dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine, la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Zavattarello è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e della comunicazione telegrafica del risultato dell'interpellazione.

Pavia, addì 13 febbraio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(758)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 18307-*bis* del 7 giugno 1939-XVII, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Rancati Antonietta designata per la condotta ostetrica del comune di Valle Lomellina ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 8 febbraio 1940-XVIII del podestà di Torrevecchia Pia;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie aprovato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Rancati Antonietta è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Valle Lomellina e designata per la nomina la signora Gandolfi Zumma domiciliata in Montecalvo Versiggia.

Il podestà di Valle Lomellina, a mezzo telegramma, dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 5 giorni se accetta la nomina, dopodiche procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine, la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Valle Lomellina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, mentre il podestà di Montecalvo telegraferà a questa Prefettura l'eventuale accettazione o rinunzia della signora Gandolfi.

Pavia, addì 13 febbraio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(759)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.